

DELIBERA N.24/26/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
SÜDTIROLER RUNDFUNK S.R.L. FORNITORE DELL'EMITTENTE
RADIOFONICA IN AMBITO LOCALE RECANTE IL MARCHIO
"SÜDTIROLER RUNDFUNK" PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL' ART. 20 COMMA 5 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.
223, E S.M.I.**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE
COMUNICAZIONI DI BOLZANO N. 01/25 - PROC. N. 01/26/MRM)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 14 aprile 2026;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, e, in particolare, l'Allegato A, recante "*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*", come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023, e l'allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante "*Rateizzazioni delle sanzioni*

amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11, recante “*Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio Provinciale*”, pubblicata nel B.U. del 15 ottobre 2020, n. 42, e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 [...] relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative [...] concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato “*Accordo Quadro 2023*”);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’Accordo Quadro 2023, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.com determinate funzioni di vigilanza;

VISTO il “*Compendio di procedure operative*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025.

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano (Cont. n. 01/2026), adottato in data 18 novembre 2025 e notificato in pari data, è stata contestata alla società Suedtiroler Rundfunk S.r.l., fornitore del servizio radiofonico in ambito locale “*Südtiroler Rundfunk*”, la violazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, in ragione dell’inosservanza degli obblighi concernenti la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi nei tre mesi successivi alla loro diffusione.

Dagli esiti dell’istruttoria trasmessi dal Comitato all’Autorità (cfr. nota prot. n. 0004967 del 16/1/26) emerge che, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza delegata sull’emittenza radiotelevisiva, nonché del controllo dei sussidi provinciali e dei



contenuti incentivabili, il Comitato ha proceduto a richiedere, con nota PEC del 29/09/2025 (prot. n. LBK_0000396 del 29/09/2025), la trasmissione della registrazione integrale della programmazione irradiata dall'emittente nel periodo compreso tra le ore 00:00 del 15/09/2025 e le ore 24:00 del 20/09/2025, per un totale di sei giornate consecutive, assegnando quale termine perentorio per l'adempimento la data del 07/10/2025.

In riscontro a tale richiesta, la società, in data 06/10/2025, ha provveduto a depositare presso gli uffici del Corecom Bolzano un supporto informatico durevole (chiavetta USB), contenente n. 5 file audio in formato "Wavesound", denominati "01-09-2025 (55)", "02-09-2025 (152)", "03-09-2025 (85)", "30-08-2025 (59)" e "31-08-2025 (67)", unitamente a una directory recante n. 157 file immagine in formato JPEG e a un file di testo.

All'esito dell'attività istruttoria di verifica tecnica del contenuto del supporto, il CO.PRO.COM. Bolzano ha accertato la non conformità della documentazione prodotta rispetto a quanto richiesto; in particolare, è emerso che le registrazioni trasmesse si riferiscono a un arco temporale diverso da quello oggetto di campionamento — non coincidente con il periodo 15/09/2025 – 20/09/2025 — e che il materiale risulta altresì incompleto, atteso che la richiesta concerneva sei giornate consecutive, mentre risultano prodotte registrazioni relative a sole cinque giornate.

Alla luce di tali rilievi, il materiale fornito è stato conseguentemente qualificato come inidoneo e inutilizzabile ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo demandate al CO.PRO.COM. Bolzano ai sensi della normativa vigente. Le circostanze accertate hanno, pertanto, determinato l'impossibilità oggettiva di svolgimento dell'attività di vigilanza con riferimento al periodo compreso tra il 15/09/2025 e il 20/09/2025, integrando, conseguentemente, una violazione degli obblighi normativi in materia di conservazione delle registrazioni dei programmi trasmessi, con specifico riguardo all'art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il quale, al comma 5, dispone che i concessionari privati sono tenuti a conservare le registrazioni per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

Deduzioni della società

La società in parola non ha prodotto scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'istruttoria, questa Autorità, rilevato che le registrazioni fornite non consentono il corretto accertamento di eventuali violazioni da parte della società in parola, ritiene accertata l'inosservanza della disposizione contestata e accoglie la proposta del Comitato provinciale di Bolzano di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti della società Suedtiroler Rundfunk S.r.l., fornitore del servizio radiofonico in ambito locale "Südtiroler Rundfunk", per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni.



La ratio dell'obbligo di conservazione delle registrazioni per i tre mesi successivi alla programmazione — introdotto sin dal 1990 con la legge n. 223 (c.d. legge Mammi) e ribadito nei successivi provvedimenti regolamentari dell'AGCOM (cfr. art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS), in attuazione di norme primarie — è di chiara evidenza e trova riscontro anche nella lettura degli atti parlamentari. In particolare, in assenza di un monitoraggio in tempo reale dei contenuti trasmessi dalle emittenti locali, il rispetto della normativa di settore può essere verificato solo se il soggetto obbligato provvede alla conservazione integrale e pienamente fruibile delle registrazioni, condizione essenziale per rendere effettiva ed efficace l'attività di vigilanza affidata a questa Istituzione.

Tale principio è stato altresì affermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che “la ratio dell'articolo 20, comma 5, della legge 223 del 1990, è quella di consentire all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive” (cfr. Cass., sez. civ., n. 12848/1998). Lo stesso orientamento è stato ribadito in numerose delibere dell'Autorità, secondo cui “la conservazione integrale delle registrazioni dei programmi è finalizzata a consentire i controlli sul rispetto da parte dei fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]” (cfr. Delibera n. 269/18/CSP).

CONSIDERATO che l'art. 20 della legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari*”, prevede al comma 5 che “*i concessionari privati sono altresì tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui all'art. 67, commi 2, lett. b), e 5 del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente al doppio del minimo edittale pari a euro 1032,00 (milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società deve qualificarsi di media gravità, in quanto la mancata messa a disposizione per alcuni giorni di registrazioni complete e conformi ha comportato, di fatto, l'inadempimento dell'obbligo di conservazione delle trasmissioni radiotelevisive, che assolve a una funzione essenziale di garanzia e tracciabilità dell'attività di diffusione.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione



La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Alla luce dei dati contabili disponibili, questa Autorità ritiene congrua la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura sopra indicata, anche in considerazione del fatto che, in assenza di dati di bilancio aggiornati – essendo disponibili unicamente quelli relativi all'esercizio 2023, come risultanti dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese – non è possibile effettuare una compiuta valutazione dell'attuale situazione economico-finanziaria della società, né accertare se la stessa si trovi in condizioni di utile o di perdita.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Suedtiroler Rundfunk S.r.l., fornitore del servizio radiofonico in ambito locale "Südtiroler Rundfunk" con sede legale in Via dei Vanga, 25 – Bolzano (BZ)– C.F. 02283440218, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1032,00 (milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi ai sensi dell'art. 27 della legge n. 689/81 — fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate — l'importo di euro 1032,00 (milletrentadue/00) alla Tesoreria dello Stato, con sede in Roma, con imputazione al capitolo 2380, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, indicando nella causale «Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.24/26/CSP», utilizzando il codice IBAN IT55X0100003245BE00000000VE per il versamento mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al medesimo capitolo e indicazione della medesima causale.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.24 /26/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 aprile 2026

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella